

## **Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 26/04/2010**

### **OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE T.I.A.- APPROVAZIONE-**

Il Presidente introduce l'argomento cedendo la parola all'Assessore Benna Dina per l'illustrazione dell'oggetto:

-BENNA Dina- Assessore alle politiche di sviluppo commerciale, produttivo ed ambientale.

Svolge la seguente relazione:

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20/01/2005 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa D'Igiene Ambientale (D.Lgs n. 22 del 05/02/1997) –T.I.A.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 21/11/2005 è stato approvato il protocollo d'intesa fra il Comune di Giaveno e il Consorzio C.A.D.O.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone) per l'effettuazione del servizio di gestione e riscossione della Tariffa Rifiuti Urbani.
- Vista la sentenza n. 17526 del 09/08/2007 della corte di Cassazione, nonché l'ultima sentenza n. 238 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale, che hanno definitivamente affermato che la tariffa rifiuti, prevista dall'art. 49 del D.Lgs 22/97, ha natura tributaria e non di corrispettivo, quindi:
  - non è soggetta all'applicazione dell'IVA;
  - deve essere disciplinata attraverso l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate "anche tributarie" dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 o in via di interpretazione sistematica;
  - in relazione alle sanzioni ed interessi relativi all'omesso o ritardato pagamento della Tia, si possono applicare le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie;
  - con riguardo al contenzioso, si applica il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative, in generale, alla debenza dei tributi e, specificamente del «canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 238, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006, nelle more dell'emanazione del regolamento interministeriale di cui all'art. 238, comma 6, continua ad applicarsi la disciplina dell'art 49 del D. Lgs 22/1997 e la tariffa di riferimento è determinata in base al metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

Ritenuto necessario recepire le modifiche conseguenti alla Sentenza della Corte

Costituzionale attraverso l'integrazione del vigente "Regolamento Comunale TIA" prevedendo specifiche norme che regolamentano l'attività di riscossione e di accertamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, le modalità per ricorrere contro gli avvisi di accertamento, nonché la nomina del funzionario responsabile della tariffa;

Ritenuto altresì opportuno integrare il regolamento aggiungendo la nuova modalità di determinazione della tariffa rifiuti per le istituzioni scolastiche statali ai sensi di quanto stabilito dalla recente normativa in materia;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 388/00, come sostituito dall'art. 27, c. 8, della legge 448/01, secondo cui i regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali vanno adottati con deliberazione del consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il suddetto termine, hanno effetto da 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto, altresì, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che fissa la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo, nonché il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009, che proroga al 30/04/2010 il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali;

Considerato che gli artt. 1 e 2 del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 21/11/2005 definiscono il Consorzio Ambiente Dora Sangone come soggetto Gestore della tariffa a decorrere dall'anno 2006 ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002

**Visti:**

- ❑ il D.Lgs n. 267/2000;
- ❑ l'art. 52 del D. Lgs n. 446/97;
- ❑ Visto il D. Lgs n.22/1997;
- ❑ lo Statuto comunale;
- ❑ Visto il protocollo d'intesa fra il Comune di Giaveno e il consorzio CADOS

**SI PROPONE**

a) Di inserire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'art. 16 bis al vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa D'Igiene Ambientale, aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**), così come di seguito riportato:

**ART 16 bis**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. **A decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tariffa rifiuti, come previsto dall'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.**
  2. **Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere un importo forfettario rapportato al numero degli alunni, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.**
  3. **L'importo forfettario di cui al comma 2, è trasferito dal Comune al soggetto gestore entro 60 giorni dal ricevimento. Il soggetto gestore non procede all'emissione degli avvisi di pagamento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.**
- b) Di modificare e/o integrare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, i seguenti articoli del vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa D'Igiene Ambientale, aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**) ed eliminando le parti con carattere barrato (~~barrato~~), in particolare così come di seguito riportato:

### **Art. 18 RIMBORSI**

1. ~~Nei casi di errore del Gestore del servizio che incida sull'entità del dovuto, l'utente ha diritto al rimborso che verrà disposto dal gestore stesso d'ufficio, oppure su istanza dell'interessato, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa, che dovrà avvenire non oltre due anni dall'errato pagamento.~~
  1. **La variazione e la cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, danno diritto all'abbuono della tariffa con effetto:**
    - a) **dal giorno della variazione o cessazione, nel caso di denuncia tempestiva;**
    - b) **dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione o la cessazione stessa, nel caso di denuncia tardiva.**
  2. **L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La domanda di rimborso deve essere debitamente documentata.**

- 3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.**
- 4. Il Funzionario Responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.**

**Art. 20**  
**ACCERTAMENTO**

1. E' nella facoltà del Comune o del Gestore del servizio effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
2. **Il soggetto gestore del servizio procede:**
- alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli;
  - alla rettifica dei parziali o ritardati versamenti;
  - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni;
  - all'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti.
3. **A seguito dei controlli di cui al precedente comma 1. il soggetto gestore notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.**
4. **Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio di cui ai commi precedenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.**
5. **Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione della tariffa devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:**
- del contribuente;

- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

**6. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:**

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

**7. Qualora il funzionario responsabile della tariffa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.**

**Art. 21**

**RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA**

1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, **ai sensi dell'art. 238 comma 12 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.**
  2. Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente, mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni **secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73**, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446.
  3. **La riscossione volontaria è disposta mediante l'invio di avviso di pagamento annuale o più avvisi periodici con pagamento frazionato in non più di sei rate, con scadenza al giorno 15 o 30 del mese. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.**
- ~~3. L'ammontare annuo della tariffa potrà essere suddiviso in non più di sei rate, qualunque~~

~~siano le modalità approntate dall'ente soggetto gestore per la riscossione. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva, mediante conguaglio compensativo a debito o a credito dell'utenza interessata.~~

~~4. Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa e di controllo saranno stabiliti dal Gestore del servizio con apposita regolamentazione.~~

**4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio.**

**5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, da inviare almeno trenta giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tariffa.**

**6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione degli avvisi di pagamento o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva del tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.**

**7. Il soggetto gestore del servizio provvede alla riscossione coattiva notificando al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il relativo titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.**

**8. Con modalità individuate dalla Giunta Comunale, la riscossione coattiva può essere effettuata con:**

**–la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 se svolta in proprio o se è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett b) del D. Lgs. 446/97;**

**–la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, come convertito dalla L. 248/2005.**

**Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.**

**Art. 21 bis  
CONTENZIOSO**

- 1. Contro l'avviso di accertamento, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo – ordinario e coattivo – nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può presentare ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.**
- 2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.**
- 3. La parte soccombente è condannata - a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.**

**Art. 22  
SANZIONI**

- ~~1. In caso di ritardata e/o infedele denuncia di inizio occupazione o conduzione di locali o superfici si applica una sanzione pari al 10 per cento della tariffa annuale dovuta, ove il ritardo non superi 60 giorni. Il ritardo superiore a 60 giorni è equiparato all'omessa denuncia. In tal caso la sanzione è pari al 30% dell'importo della tariffa annuale.~~
- ~~2. Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura del 5% oltre alle spese per il recupero del credito.~~

- 1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta.**
- 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tariffa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tariffa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di documenti o atti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.**
- 3 In caso di omesso o ritardato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti è prevista la sanzione amministrativa pari al 30%**

**dell'importo non versato.**

**4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.**

**5. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle spese di notifica.**

Ultimata la relazione dell'Assessore chiedono ed ottengono la parola i seguenti Consiglieri Comunali:

-MILETTO Antonio ( Una nuova Giaveno)

Risponde all'interpellante l'Assessore Benna ed in conclusione interviene il Segretario Generale Dr.Sortino. Il dibattito consiliare è interamente registrato nell'apposita bobina conservata agli atti dell'ufficio competente.

Ultimato il dibattito consiliare vengono rese le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo Consiliari:

-MILETTO Antonio ( Una nuova Giaveno) – Dichiaro che sul presente argomento la minoranza consiliare si asterrà.

-RUFFINO Daniela ( Sviluppo e Buonsenso) – Dichiaro che sul presente argomento la maggioranza consiliare è favorevole.

Poiché più nessuno chiede la parola

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito e preso atto della relazione dell'Assessore BENNA.

Sentito e preso atto degli interventi dei Consiglieri e delle dichiarazioni di voto dei Capigruppo Consiliari.

- Vista la proposta di deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto: “*Modifica del Regolamento comunale T.I.A.*”

- acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi a norma dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

- ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli TREDICI su VENTI presenti e nr. TREDICI votanti, essendovi nr.7 ASTENUTI ( MILETTO A./CANELLA F./BARONETTO E./BRAGHINI ERO M./BECCARIA V./ROSCCELLI E./VARRONE R.), voti espressi in forma palese,.



## **DELIBERA**

1) Di approvare la sopra citata proposta di deliberazione, che qui s'intende integralmente riportata;

Successivamente

Con voti favorevoli TREDICI su VENTI presenti e nr. TREDICI votanti, essendovi nr.7 ASTENUTI ( MILETTO A./CANELLA F./BARONETTO E./BRAGHINI ERO M./BECCARIA V./ROSCELLI E./VARRONE R.), voti espressi in forma palese.

## **DELIBERA**

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134 . -4° comma del D.Lgs 18/08/2000 N.267.

=====